

An aerial photograph of a port area, showing industrial buildings, a large body of water, and a road. The image is used as a background for the title slide.

IL RUOLO DEL CHIMICO DI PORTO NELLE ATTIVITA' DI CANTIERISTICA NAVALE

Rodolfo Simoni
Consulente chimico del Porto di Livorno

QUADRO GENERALE

MARINE CHEMIST DIRECTORY (NFPA)

Marine Chemist

“The holder of a valid Certificate issued by the National Fire Protection Association in accordance with the "Rules for the Certification and Recertification of Marine Chemists" establishing the holder as a person qualified to determine whether construction, alteration, repair, lay-up, or shipbreaking of vessels, which may involve hazards covered by the Standard (NFPA 306), can be undertaken with safety”

- **NFPA 306:** *“Standard for the control of gas hazards on vessels”*

Negli Stati Uniti la figura del “marine chemist” esiste dagli anni ‘20 ed a partire dal 1963 è sotto il controllo diretto della NFPA (National Fire Protection Agency)

In Italia il chimico di porto è comparso all’inizio degli anni ‘50 quando, nell’immediato dopo-Guerra, si erano verificati diversi incidenti mortali a seguito della demolizione delle vecchie navi della marina militare

CIRCOLARE DEM3/1160 del 10/12/1999

“Disciplina dell’attività dei consulenti chimici di porto”

Emessa dall’allora Ministero dei Trasporti e delle Navigazione a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 272/1999 in materia di Sicurezza del lavoro in ambito portuale

CIRCOLARE DEM3/1160 del 10/12/1999

La circolare prevede che, prima di poter svolgere la propria attività, l'aspirante consulente chimico di porto (Chimico, Chimico Industriale o Ingegnere chimico iscritto al relativo Ordine Professionale) compia un periodo di affiancamento ad un collega esperto della durata di almeno un anno



ESAME di fronte ad una commissione costituita dal Comandante del porto dove intende operare, un rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale, due consulenti chimici di porto nominati dai consigli nazionali dei chimici e dei fisici e degli ingegneri

CIRCOLARE DEM3/1160 del 10/12/1999

Contenuti del tirocinio

- a) Rilascio di “certificati di non pericolosità” per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l’immissione in bacino su almeno SEI navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
- b) Rilascio di “certificati di non pericolosità” per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l’immissione in bacino su almeno QUATTRO navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
- c) Rilascio di “certificati di non pericolosità” per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l’immissione in bacino su almeno QUATTRO navi cisterna adibite al trasporto di gas liquidi sotto pressione o refrigerati

CIRCOLARE DEM3/1160 del 10/12/1999

Contenuti del tirocinio

d) Rilascio di “certificati di non pericolosità” per l’ingresso degli uomini per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche in doppi fondi e/o case di servizio nafta su almeno QUATTRO navi a carico secco

D.Lgs 272/1999

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.

La suddetta norma richiama il Consulente chimico di porto in diversi articoli:

Art. 25; Art. 46; Art. 48; Art. 49

D.Lgs 272/1999

Art. 25

PRECAUZIONI PER I LAVORATORI PER LE OPERAZIONI RELATIVE A MERCI ALLA RINFUSA DOLIDE E MERCI PERICOLOSE

Il datore di lavoro deve:

Qualora il materiale alla rinfusa sia suscettibile di emettere gas tossico/infiammabile o causare impoverimento di ossigeno dell'ambiente **provvedere, tramite un Consulente Chimico di Porto, alla misurazione della concentrazione di gas ed ossigeno nell'aria** e all'adozione, sulla base dei risultati dell'analisi, delle opportune misure di Sicurezza comunicandole all'Autorità che può disporre controlli

D.Lgs 272/1999

Art. 46

MISURE DI PREVENZIONE IN CASO DI USO DI MISCELE OSSIACETILENICHE, DELLA FIAMMA OSSIDRICA, DELLA SALDATURA ELETTRICA E SICUREZZA NELLE OPERAZIONI DI OSSITAGLIO

- 1) In caso di uso a bordo di miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica ad arco per lavori di qualsiasi genere, nonché in caso di operazioni di ossitaglio il datore di lavoro deve presentare la domanda, corredata del "Certificato di non pericolosità" rilasciato dal consulente chimico di porto, all'Autorità Marittima affinché la stessa, su conforme parere del Comandante provincial dei VV.F. e sentita la ASL competente, rilasci il nulla osta uso fiamma

D.Lgs 272/1999

Art. 46

MISURE DI PREVENZIONE IN CASO DI USO DI MISCELE OSSIACETILENICHE, DELLA FIAMMA OSSIDRICA, DELLA SALDATURA ELETTRICA E SICUREZZA NELLE OPERAZIONI DI OSSITAGLIO

6) Prima di iniziare i lavori di taglio, il datore di lavoro deve munirsi di un “certificate di gas free” rilasciato da un consulente chimico di porto, attestante che nei locali, compresi quelli adiacenti a quello in cui devono essere effettuati i lavori, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi o esplodere sotto l’azione del calore o delle scintille

D.Lgs 272/1999

Art. 48

LAVORI IN LOCALI CHIUSI ED ANGUSTI

Il datore di lavoro provvede affinché

.C) ove, a causa di lavori già effettuati o di sostanze precedentemente contenute, esistano rischi di esplosione, incendio, intossicazione o afissia, PRIMA DI FAR ACCEDER IL PERSONALE, anche nei locali adiacenti, intervenga un consulente chimico di porto che accerti preventivamente le condizioni di respirabilità ed infiammabilità dell'aria presente nell'ambiente

D.Lgs 272/1999

Art. 48

LAVORI IN LOCALI CHIUSI ED ANGUSTI

Il datore di lavoro provvede affinché

.d) nei lavori che implicano l'uso di cannelli ossiacetilenici, di pinze di saldatura, di utensili sprigionanti scintilla, un consulente chimico di porto accerti che nel locale non vi siano gas in concentrazioni tali da provocare incendi o esplosioni

D.Lgs 272/1999

Art. 49

*LAVORI ENTRO CISTERNE, CASSE, DEPOSITI DI
COMBUSTIBILE, DOPPI FONDI E LOCALI SIMILI*

Il datore di lavoro

.2) deve munirsi del nulla osta dell'Autorità Marittima come richiamato all'Art. 46